



Venerdì 24/12/2021

Indicazioni operative e chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi

A cura di: Studio Dott.ssa Cristina Orlando

Con la Nota dell' Ispettorato del Lavoro n. 7959/2021 sono fornite indicazioni operative e chiarimenti dell'ispettorato nazionale del lavoro sulla disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi.

Con il D.L. n. 73/2021 sono state introdotte con l'art. 41 bis, importanti modifiche alla disciplina delle causali concesse dalla normativa per prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato oltre 12 mesi.

L'art. 41 bis del D.L. n 73/2021 demanda alla contrattazione collettiva di cui con cui si intendono " i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria") la possibilità di definire nel dettaglio particolari esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, fermo restando la durata massima del contratto a tempo determinato di 24 mesi.

Affinchè i contratti collettivi possano pertanto integrare le causali per le quali sia possibile prorogare oltre 12 mesi il contratto di lavoro a tempo determinato, vanno rispettate le indicazioni fornite dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che pone particolare attenzione sul fatto che i contratti collettivi nazionali debbano individuare ipotesi concrete, a differenza delle generiche affermazioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo.

Con l'art. 41 bis è stato inoltre inserito un nuovo comma 1.1 all'art. 19, il quale enuncia che "il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022".

Viene inoltre prevista la possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva solo fino alla data del 30 settembre 2022. È stato chiarito, che con il termine del 30 settembre 2022 ci si riferisce alla formalizzazione del contratto, il quale potrebbe anche prevedere una durata del rapporto superiore a tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

Pertanto, successivamente al 30 settembre 2022 sarà, quindi, possibile stipulare un primo contratto a tempo determinato che superi 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 19, altrimenti, in sede di rinnovi e proroghe, che richiamano solamente il comma 1 dell'art. 19, senza riferirsi al nuovo comma 1.1 sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato in virtù delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche in data successiva al 30 settembre 2022.



(Fonti normative: Nota Ispettorato del Lavoro n. 7959/2021, D.L. n. 73/2021)

Dott.ssa Cristina Orlando